

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Riunto in Camera di Consiglio in persona di:
Dott.ssa Carmela Cavallo
Dott.ssa Annamaria Contillo
Dott.ssa Cinzia Mastrolia
Dott. Rosario Salamone
ha pronunciato la seguente

N. [REDACTED] SENT.
N. [REDACTED] ORDIN.
N. [REDACTED] P.C. AB
N. [REDACTED] Reg. C
N. [REDACTED] Reg. V.G.
N. [REDACTED] P.C. Rep.

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Letti gli atti del procedimento [REDACTED] VG relativo al minore [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], iniziato su ricorso ex art 44 lettera d) L. 184/83, come modificato dalla L. 149/2001, proposto da [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED], in qualità di convivente di [REDACTED] nato a [REDACTED] residente in [REDACTED], padre del minore, si rileva quanto segue:
Il [REDACTED] nel ricorso afferma di aver conosciuto il [REDACTED] nel [REDACTED] durante il periodo di studi presso l'Università [REDACTED] ateneo nel quale si sono entrambi laureati. Nel [REDACTED] hanno lavorato presso la stessa azienda e, nel corso del [REDACTED] quel rapporto di autentica amicizia che li legava si è trasformato in una relazione sentimentale. I sette anni di convivenza ed il forte legame che li ha sempre uniti, spingeva la coppia a contrarre matrimonio in Canada nel [REDACTED] Stato nel cui ordinamento tale vincolo è riconosciuto come diritto della persona.
Nel corso della relazione la coppia aveva sentito fortemente il desiderio di avere un figlio, ma aveva atteso interrogandosi sul come e sul dove, attingendo informazioni e consigli. Quando il progetto di genitorialità era divenuto chiaro ad entrambi ed entrambi si erano sentiti responsabilmente pronti per mettere al mondo un figlio, avendo elaborato ogni possibile passaggio dal desiderio alla sua fattuale realizzazione, si erano recati in Canada, al fine di concretizzare il loro progetto di genitorialità condivisa.

ell

Anche la scelta del paese, ove realizzare il progetto di genitorialità, non è stata casuale. Infatti, il Canada è il paese che maggiormente garantisce i diritti alle coppie omosessuali e soprattutto proibisce la maternità surrogata con finalità commerciali, ammettendo solo quella su base volontaria. In questo paese, infatti, è stato possibile utilizzare l'utero di una donna per la gestazione, una volta che l'ovulo era stato fecondato in vitro, senza corrispondere alcuna somma di danaro alla gestante, individuata secondo parametri *standard* dalla agenzia specializzata a tale finalità preposta. La donna ha potuto beneficiare esclusivamente del periodo di assenza dal lavoro previsto per la maternità, anche quella surrogata, dedicandosi così maggiormente alla propria famiglia.

I partner hanno nel corso della gestazione mantenuto costanti rapporti con la donna portatrice, recandosi da lei nel corso della gravidanza e restando nella città natale del bambino per oltre due mesi dopo la sua nascita.

Da quel momento il [REDACTED] si è dedicato al bambino, allevandolo amorevolmente e responsabilmente, in quanto lo sente figlio a tutti gli effetti. Pertanto, alla luce dei rapporti instaurati e consolidatisi nel tempo, chiede a questo Tribunale dichiararsi nei suoi confronti e nell'interesse del bambino l'adozione in casi particolari ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, primo comma, lettera d), della Legge n. 184/83, come modificata dalla Legge n. 149/2001.

In data 02/02/2015 questo Tribunale faceva richiesta al Servizio sociale Area Minori dell'[REDACTED] Municipio di [REDACTED] Direzione [REDACTED] di redigere approfondita indagine socio – ambientale sul nucleo familiare, sulla relazione di coppia e sulla relazione coppia-bambino; l'indagine avrebbe dovuto prevedere anche un incontro con gli operatori della scuola dell'infanzia, onde verificare il comportamento del bambino in classe ed il rapporto con i compagni, nonché un incontro con il pediatra al fine di constatare lo stato di salute del piccolo [REDACTED]. Tale indagine era finalizzata ad accertare se il percorso di vita del bambino avrebbe garantito uno sviluppo psico – fisico adeguato e congruo all'età. L'accertamento si sarebbe dovuto estendere anche alla disponibilità a collaborare alla crescita del minore da parte della rete familiare e amicale dei partner.

La relazione perveniva in data [REDACTED]. Si tratta di un'analisi approfondita che è riuscita a sviscerare ogni aspetto della vita familiare in cui svolgono la loro quotidianità il padre, il compagno ed il piccolo [REDACTED].

Si sottolinea che entrambi gli uomini appartengono a nuclei familiari nei quali hanno potuto formare la propria personalità in piena autonomia essendo stati supportati da stima e affetto dei propri familiari. Hanno entrambi studiato e fatto l'Università in una città diversa da quella di nascita, si sono realizzati pienamente nel mondo del lavoro ed hanno viaggiato molto all'estero.

EE

Hanno entrambi avuto esperienze etero, anche per lungo tempo, ma in piena consapevolezza hanno poi definito la propria identità sessuale assumendo responsabilmente la loro scelta di vita.

Sono entrambi persone colte e preparate che hanno affrontato il tema della genitorialità, sia sotto il profilo della loro volontà autenticamente condivisa di creare una famiglia, sia sotto il profilo della consapevolezza dell'importanza della loro scelta e delle possibili conseguenze per il bambino e, quindi, in modo responsabile e lungimirante.

La nascita di [REDACTED], avvenuta nello Stato del Canada è stata accolta dalla coppia con gioia, entrambi hanno assistito al parto e, quando [REDACTED] è venuto alla luce, il primo a prenderlo in braccio è stato il ricorrente, il quale ha proceduto al taglio del cordone ombelicale. Da quel momento, per la legge canadese, [REDACTED] è divenuto a tutti gli effetti loro figlio e, fin dalla prima notte, lo hanno potuto tenere con loro, inizialmente in ospedale e successivamente presso l'abitazione che avevano preso in affitto. Dopo circa due mesi hanno fatto rientro in Italia, dove sono stati accolti con molta felicità da parenti e amici. Gli stessi parenti e amici con cui a [REDACTED] la coppia ha festeggiato il battesimo di [REDACTED], avvenuto a [REDACTED] presso la parrocchia del quartiere.

Il piccolo [REDACTED] ha sempre vissuto con la coppia che lo ha accudito fin dal primo momento. Il neonato non ha mai avuto particolari problemi di salute, ha avuto un allattamento artificiale ed un ritmo sonno/veglia regolare. Oggi, per [REDACTED], il [REDACTED] è il suo [REDACTED] ed il [REDACTED] è il suo [REDACTED]. Conosce ed ha rapporti regolari con la donna che lo ha partorito e con i suoi familiari. La coppia è stata attenta a fare degli album fotografici e ad acquistare libri per bambini che possano aiutare [REDACTED] a comprendere la sua storia di vita e quella dei suoi genitori.

Le educatrici dell'asilo descrivono [REDACTED] come un bambino dinamico, attivo, loquace, sereno e con un livello relazionale adeguato sia con i compagni sia con le educatrici stesse. Il bambino ha instaurato buone relazioni con le figure di riferimento, dalle quali è capace di tollerare anche il distacco.

Nell'interazione con il padre ed il di lui compagno [REDACTED] appare sereno. Entrambi i partner hanno modalità affettuose e, allo stesso tempo, rispettose dei tempi del bambino.

Le operatrici riferiscono testualmente che il "[REDACTED] utilizza uno stile comunicativo più vivace: chiama il piccolo talvolta con vezzeggiativi ed è più "mobile" nei movimenti e nella mimica facciale. [REDACTED] si rivolge più frequentemente a lui, chiede aiuto nel gioco ed approvazione nello sguardo. Il [REDACTED] ha una modalità più contenuta: osserva il figlio sorridendo, interviene meno del compagno nel gioco, ma è presente un'attenzione discreta che bilancia in modo armonico lo stile dell'altro".

Cl

familiare: il [redacted] ha una sorella con 2 figlie, una di [redacted] e una di [redacted] con le quali, insieme al [redacted], ha sempre trascorso le festività del Natale ed i primi due compleanni del figlio. Il padre del [redacted] ha appoggiato e sostenuto il progetto di genitorialità del figlio perché i due giovani potessero mettere al mondo [redacted] ed è presente nella vita del bambino che definisce "un bambino adorabile". [redacted]
[redacted]
[redacted]

La coppia ha alle spalle una stabile convivenza, che dura da circa dodici anni e si è mantenuta nel tempo serena: i rapporti amicali sono molteplici e dopo la nascita di [redacted] la cerchia di amici si è arricchita di coppie con bambini della medesima età, perché il piccolo possa crescere con altri coetanei ed abbia come riferimenti le diverse forme di famiglia.

In data [redacted] il giudice delegato inviava al P.M.M. richiesta di parere sul ricorso di [redacted] all'adozione di [redacted], fondando la sua richiesta sui seguenti punti:

- L'adozione in casi particolari prevista dalla Legge n. 184/83 e successive modifiche deve essere sempre disposta nell'interesse superiore della persona di età minore. Questo principio universale è declinato in tutte le Convenzioni internazionali emanate in ordine alla piena tutela dell'infanzia. Si richiamava in particolar modo la Convenzione europea sull'adozione dei minorenni data a Strasburgo il 27 novembre 2008, la quale prevede all'art. 7, che l'adozione sia permessa a due persone di sesso diverso o anche ad una sola persona, ma che gli Stati sono liberi di estendere lo scopo della stessa Convenzione anche a coppie dello stesso sesso con una relazione permanente.
- L'interesse superiore del minore deve essere valutato con estrema attenzione nel caso concreto e tutti gli elementi raccolti dalle operatrici del Servizio sociale portano anche queste ultime ad affermare che [redacted] è un bambino "con un livello di competenze adeguato all'età: sono presenti le regole di cortesia, l'interessamento all'altro, la capacità di intraprendere iniziative, di verbalizzare le proprie necessità, di chiedere conferma e aspettarsi risposte soddisfacenti [...]. Si può dire che [redacted] stia sviluppando uno stile di attaccamento sicuro, esito di un ambiente di crescita adeguato".
- L'art. 44 della Legge n. 184/1983 è stato negli anni oggetto di una vera e propria evoluzione giurisprudenziale e, difatti, lo sviluppo dell'istituto in ipotesi sempre più estese è dovuto ad una giurisprudenza attenta alla tutela delle relazioni del soggetto minore di età e del suo superiore interesse.

Cl

- Non si può sottovalutare che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che esiste una famiglia anche in assenza di un rapporto di filiazione, in quanto è sufficiente un reale e abituale rapporto di fatto riconducibile ad una relazione familiare. Nella fattispecie di cui trattasi il minore ██████████ è un bambino totalmente integrato nel nucleo familiare che ██████████ e ██████████ hanno costituito e stabilizzato ormai da oltre dodici anni.

Il P.M.M. esprimeva parere negativo all'accoglimento del ricorso, ritenendo che nel caso di specie la domanda è inammissibile in quanto afferente ad una fattispecie riconducibile alla cosiddetta *stepchild adoption*, istituto non ancora previsto dal nostro ordinamento e proprio in questo periodo all'esame del Parlamento. Quanto al contenuto della domanda il P.M.M. riteneva assorbente la considerazione che l'adozione in casi particolari possa applicarsi solo nei casi tassativi previsti dalla legge ed ha come presupposto ineludibile lo stato di abbandono, che nella specie non ricorre. Il P.M.M. chiedeva, inoltre, di acquisire copia del certificato di nascita del minore ██████████ dovendosi valutare l'eventuale promozione dell'azione prevista dall'art. 95 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, nonché di nominare al minore un curatore speciale.

Ritiene questo Collegio che questa lettura della norma, data dal P.M.M., ha retto soltanto nei primi anni dall'entrata in vigore della legge, in quanto successivamente la giurisprudenza di merito ha dato di questo articolo un'interpretazione più ampia, riconoscendo che l'impossibilità di affidamento preadottivo può essere una impossibilità non solo di fatto, (alla quale il P.M.M. è rimasto ancorato) che consente di realizzare l'interesse preminente di minori in stato di abbandono, ma non collocabili in affidamento preadottivo, ma anche e soprattutto una impossibilità di diritto, che permette di tutelare l'interesse di minori (anche non in stato di abbandono) attraverso il riconoscimento giuridico di rapporti di genitorialità più compiuti e completi.

Tale interpretazione è pienamente conforme alla *littera legis*, che prevede come unica condizione per l'adozione di cui all'art. 44, co. 1, lett. d) l'impossibilità dell'affidamento preadottivo e non l'impossibilità di fatto dell'affidamento preadottivo di un minore in stato di abbandono. Essa ha così consentito di realizzare l'interesse superiore di centinaia e centinaia di minori in linea con la *ratio legis*, che una interpretazione più restrittiva avrebbe invece seriamente limitato.

I giudici onorari componenti il Collegio hanno, infatti, ricordato le svariate fattispecie di adozione in casi particolari, trattati nelle Camere di Consiglio cui hanno partecipato e la cui istruttoria avevano trattato, riportando alla memoria del Collegio l'adozione in favore di un/una bambino/a allevato/a, curato/a, amato/a da una vicina di casa del /dei genitori, da un parente, da un insegnante,

da un medico che per quel bambino era divenuto una figura di riferimento così significativa da non poter interrompere quel rapporto, ma anzi da dover dare ad esso le maggiori garanzie possibili anche sotto il profilo giuridico, attraverso appunto l'adozione in casi particolari, che consente di assicurare tutela giuridica ad una relazione di fatto accettata e sostenuta dal/dai genitori del bambino/a che avrebbero comunque continuato a mantenere rapporti con il/la figlio/a. Mai questi bambini sono stati dichiarati adottabili e mai si è ritenuto, di conseguenza, possibile dichiararne l'affidamento preadottivo; essi sono stati adottati dalle persone che di loro si prendevano cura, realizzandone così il superiore interesse ad un percorso di vita adeguato e soddisfacente, senza recidere il rapporto con i suoi genitori. In tutti questi casi il P.M.M. presso questo Tribunale non ha mai dato parere negativo.

Il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta del P.M.M. di nomina di un curatore speciale al minore [redacted] perché non ricorre nella fattispecie in trattazione alcuna necessità di procedervi, ciò in quanto il minore [redacted] ha un padre - [redacted] - che esercita su di lui la responsabilità genitoriale in via esclusiva, perché unico genitore ad aver effettuato il riconoscimento, ragion per cui gli viene dal nostro diritto riconosciuta la rappresentanza legale in pieno del figlio, anche ai fini della tutela degli interessi e dei diritti in riferimento al procedimento che qui trattasi. In detto procedimento non è assolutamente ravvisabile, infatti, alcun conflitto di interessi tra [redacted] ed il figlio [redacted], dovendosi intendere il conflitto come l'esistenza di un grave contrasto, di una incompatibilità di interessi, di fronte ai quali le rispettive posizioni risultano opposte e tali da giustificare la nomina del curatore.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi è alcun conflitto di interessi tra il Sig. [redacted] ed il minore [redacted]. Pertanto, non può essere disposta la nomina di un curatore speciale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricostruzione dei principi di diritto applicabili alla fattispecie.

Il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento.

In sintesi, nella fattispecie che ci occupa, il ricorrente chiede disporsi nei propri confronti l'adozione del figlio del proprio convivente. Ebbene, nella nostra normativa di settore non v'è divieto alcuno ad adottare per la persona singola, quale che sia il suo orientamento sessuale. Esclusivamente per l'adozione legittimante (nazionale ed internazionale) viene richiesto che ad adottare siano due persone unite da rapporto di coniugio riconosciuto dall'ordinamento italiano, ma nel nostro sistema il legislatore ha introdotto una seconda forma di adozione -l'adozione in casi particolari - in base alla quale, nell'interesse superiore del minore, la domanda di adozione può essere proposta anche da

persona singola ai sensi del combinato disposto dell' art. 44, lettera d), e dell' art. 7 della medesima Legge n. 184/1983. Nessuna limitazione è prevista espressamente, o può derivarsi in via interpretativa, con riferimento all'orientamento sessuale dell'adottante o del genitore dell'adottando, qualora tra di essi vi sia un rapporto di convivenza.

Più in particolare, il Collegio osserva quanto segue.

Il ricorrente ██████ chiede l'adozione in casi particolari del minore ██████, figlio del proprio convivente ██████. Tale adozione è disciplinata dal Titolo IV della Legge 4 maggio 1983 n. 184 (come modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149) agli artt. 44-57.

Si tratta di un tipo di adozione in "casi particolari", che mira a realizzare l'interesse del minore ad una famiglia in quattro specifiche ipotesi, in cui legislatore ha voluto facilitare il procedimento di adozione, per un verso ampliando il novero dei soggetti legittimati a diventare genitori adottivi e, per altro verso, semplificando la procedura di adozione.

) L'adozione c.d. "in casi particolari", disciplinata dai predetti articoli, risponde all'intenzione del Legislatore di voler favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e i parenti o le persone che già si prendono cura del minore stesso, prevedendo la possibilità di un'adozione con effetti più limitati rispetto a quella legittimante, ma con presupposti meno rigorosi. Viene data in tal modo rilevanza giuridica a tutte quelle situazioni in cui, pur essendo preminente la finalità di proteggere il minore, mancano le condizioni che consentono l'adozione con effetti legittimanti di un soggetto minore di età.

) La *ratio legis* trova una espressa manifestazione nell'art. 57, n. 2, laddove impone al tribunale di verificare se l'adozione ex art. 44 della Legge n. 184/83 "realizza il preminente interesse del minore". Non si tratta di una precisazione superflua, bensì di grande rilevanza e significatività: è pur vero che tutta la normativa sull'adozione si ispira alla realizzazione di tale interesse, ma l'esigenza avvertita dal legislatore di far esplicito riferimento ad esso trova ragione proprio nel prospettato rilievo che la norma chiede requisiti meno rigorosi di quelli previsti per gli adottanti in via legittimante, con un procedimento più rapido e semplificato. Pertanto, il legislatore con l'art. 44 della richiamata Legge n. 184/1983, oltre ad aver posto precisi limiti ed individuato casi tassativi per limitare la portata dell'istituto, lo circonda di ulteriori cautele, precisando che comunque sarà necessaria un'ulteriore valutazione: che l'adozione realizzi il "preminente interesse del fanciullo" (Corte di Cassazione, Sez. Civile, sentenza n.21651/2011). Peraltro, se l'apprezzamento e la realizzazione di tale interesse costituiscono il limite invalicabile dell'applicazione dell'istituto, essi rappresentano anche una importante chiave interpretativa dello stesso.



Come detto, l'adozione in casi particolari può applicarsi solo nei casi tassativi descritti dall'art. 44 della Legge n. 184/1983, ciò al fine di delimitare la portata dell'istituto.

Nella fattispecie in esame, prevista dalla lettera d) del comma 1 del citato articolo, il minore può essere adottato, anche quando non ricorrono le condizioni per l'adozione legittimante, quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Il P.M.M. motiva il suo parere negativo anche asserendo che la norma recita "impossibilità di affidamento preadottivo", mentre nella fattispecie *de qua agitur* manca il presupposto - a suo dire ineludibile - della norma "costituito da una situazione di abbandono". Il Collegio ritiene, invece, che la norma sia molto chiara e inequivoca nel richiedere come presupposto l'impossibilità dell'affidamento preadottivo e non una situazione di abbandono ad esso prodromica.

Invero il P.M.M., a giudizio del Collegio, ha qui seguito un'interpretazione estremamente restrittiva della norma che richiederebbe una impossibilità solo di fatto, e non di diritto, dell'affidamento preadottivo conseguente alla dichiarazione di adottabilità in favore di un minore abbandonato. Il minore ████████ non è stato dichiarato adottabile e non potrebbe esserlo in quanto mai è stato in situazione di abbandono, perché ha un padre che ha effettuato il riconoscimento alla nascita e lo ha allevato, essendo pienamente in grado di occuparsene.

In effetti il P.M.M. si rifà alla prima prassi applicativa, seguita negli anni '80, secondo la quale si riteneva che la norma si applicasse ai minori dichiarati adottabili, ma non collocabili in affidamento preadottivo o perché affetti da gravissimi problemi sanitari e/o psicologici o comunque con caratteristiche tali da non poter essere accolti in affido preadottivo da alcuna delle coppie aspiranti all'adozione legittimante; anche perché il forzoso distacco di un minore (dichiarato adottabile) dal o dagli affidatari "abusivi", avanti negli anni e non coniugati, avrebbe creato nel minore traumi irreversibili ove ne fosse stato disposto l'allontanamento e l'affidamento preadottivo ad altra coppia regolarmente in lista d'attesa.

Infatti, mentre la prima legge all'art. 44 prevedeva solo le lettere a) b) e c) ed in quest'ultima aveva introdotto la fattispecie di impossibilità di affidamento preadottivo in cui, come già detto, si faceva rientrare inizialmente soltanto l'ipotesi di incollocabilità del minore affetto da disabilità (impossibilità di affidamento preadottivo di fatto), successivamente si estese anche all'ipotesi di impossibilità di affidamento preadottivo di diritto, in cui si facevano rientrare tutte le ipotesi relative a quelle relazioni adulto-bambino che andavano tutelate nell'interesse superiore del bambino medesimo. Avvenne così che allorquando il legislatore, molti anni dopo, ovvero nel 2001, modificò la Legge n. 184/1983, volle separare e scindere le due fattispecie, introducendo sub c) l'ipotesi di adozione del minore diversamente abile e sub d) la fattispecie prima considerata sub c). Intese così,

con tutta evidenza, accogliere l'interpretazione ormai accreditata che la giurisprudenza di merito aveva dato alla norma, ovvero l'impossibilità di affidamento preadottivo di diritto.

Infatti, ritiene il Collegio che la lettura della norma data dal Procuratore minorile ha retto soltanto nei primi anni dall'entrata in vigore della legge perché l'espressione "constatata impossibilità di disporre l'affidamento preadottivo" viene da tempo intesa dalla giurisprudenza soprattutto di merito, ma anche di legittimità, anche come impossibilità giuridica di far luogo a tale affidamento, dovuta alla impossibilità di una dichiarazione di adottabilità per l'inesistenza di una situazione di abbandono. In tal senso si è espressa anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 21 gennaio 2014, nel caso *Zhou c. Italia*, in cui si dà atto che nei Tribunali italiani (ben sei sui tredici interpellati dal Governo) in relazione all'art 44 lett.d) si registra un'interpretazione estensiva, ovvero si dichiara l'adozione in casi particolari in favore di un minore anche in situazioni in cui non sussiste lo stato di abbandono dell'adottando (cfr. paragrafo 26).

L'interpretazione qui sostenuta è pienamente conforme alla *littera legis*, che prevede come unica condizione per l'adozione di cui all'art. 44, co. 1, lett. d), l'impossibilità dell'affidamento preadottivo e non l'impossibilità di fatto dell'affidamento preadottivo di un minore in stato di abbandono. Quindi non solo non si va oltre quanto positivamente indicato dalla norma, ma tale interpretazione consente altresì di realizzare l'interesse superiore del minore in linea con la *ratio legis*, che una interpretazione più restrittiva avrebbe invece seriamente limitato.

Proprio alla luce di tale interpretazione dell'art. 44, co. 1, lett. d), alcuni Giudici hanno disposto l'adozione di un minore a coppie di conviventi. Nella sentenza n. 626/2007 del Tribunale per i Minorenni di Milano si può leggere che: *"Nel caso di specie la presenza della madre che da sempre si occupa della figlia esclude la configurabilità dello stato di abbandono e dunque la giuridica impossibilità di procedere ad un affidamento preadottivo consente di ritenere integrato uno dei casi particolari, quello di cui alla lettera d, che consente di far luogo alla adozione e che è clausola residuale. Va quindi valutato in concreto ciò che può comportare maggiore utilità per il minore (utilità intesa come preminente somma di vantaggi di ogni genere e specie e minor numero di inconvenienti) nella prospettiva del pieno sviluppo della personalità del minore stesso e della realizzazione di validi rapporti interpersonali ed affettivi, tenuto conto delle particolarissime situazioni esistenziali che caratterizzano le persone coinvolte. Tale situazione di fatto appare meritevole di tutela nell'ambito delle ipotesi di adozione particolare nel rispetto dei principi della tutela del minore e del perseguimento del suo esclusivo interesse"*.

Ancora, la Corte d'Appello di Firenze, nella sentenza n. 1274/2012, nel riformare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Firenze 20 marzo 2012, ha sostenuto che l'adozione ai sensi dell'art.

44, co. 1, lett. b), che si riferisce all'ipotesi del coniuge, "non può finire col pregiudicare la status del minore della famiglia di fatto, equiparato dalla legge a quello dei figli legittimi". Secondo la Corte d'Appello l'art. 44, co. 1, lettera d) non esclude questa possibilità quando ciò sia corrispondente all'interesse dell'adottando, dovendo il trattamento privilegiato accordato al matrimonio trovare un limite nei diritti inviolabili del minore, che non può subire effetti lesivi da una interpretazione restrittiva della norma.

Questo Collegio concorda con le interpretazioni operate nelle suddette sentenze.

Come ha evidenziato anche la Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Olivieri c. Italia del 21 luglio 2015, in Italia la regolamentazione giuridica delle unioni civili ed in particolar modo delle unioni omosessuali non è in grado di garantire i diritti inviolabili che devono essere riconosciuti e pertanto adeguatamente garantiti. Secondo la Corte, infatti, *"la tutela legale attualmente disponibile"* nel nostro Paese *"per le coppie omosessuali non solo fallisce nel provvedere ai bisogni chiave di due persone impegnate in una relazione stabile, ma non è nemmeno sufficientemente affidabile"*.

Tale deficit di tutela è stato evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170/2014, in cui dopo aver confermato i principi espressi dalla sentenza n. 138/2010 ha ribadito che è compito del legislatore colmare tale carenza nel nostro ordinamento e a *"tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine"*.

Tuttavia, la circostanza che sia attualmente oggetto di esame al Parlamento l'approvazione di una disciplina specifica regolante la materia, la quale preveda e disciplini *ad hoc* anche l'ipotesi della *stepchild adoption*, non esclude che nelle more che questa venga approvata ed entri in vigore, si possano e si debbano applicare le norme in vigore. Anzi impone che esse vengano applicate secondo una interpretazione *-in primis-* costituzionalmente garantita e - tenendo conto anche della giurisprudenza di Strasburgo - convenzionalmente conforme in modo da poter tutelare il più possibile quelle posizioni giuridiche che il nostro ordinamento ritiene meritevoli di tutela.

La Corte EDU, richiamando la propria giurisprudenza in tema di diritti delle coppie dello stesso sesso (*Schalk e Kopf c. Austria* e *Vallianatos e altri c. Grecia*), ha ribadito che queste hanno la medesima capacità di dare vita ad una relazione stabile ed hanno il medesimo bisogno di riconoscimento e di protezione della propria unione di quelle formate da persone di sesso diverso. Posizione, questa, riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010 e da ultimo nella sentenza n. 170/2014, nonché dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2400/2015.



Così anche la Grande Camera della Corte di Strasburgo, con la sentenza 19 /02/2013 nel caso *X e altri c. Austria*, si è pronunciata riguardo a un caso analogo a quello in esame: due donne, unite da una stabile relazione omosessuale, lamentavano il rigetto della richiesta avanzata da una di loro di adottare il figlio dell'altra senza rottura del legame giuridico tra madre biologica e figlia (adozione c.d. co-genitoriale). La Corte, osservando innanzi tutto che in Austria, diversamente che in altri Paesi europei, non è consentito il matrimonio tra coppie omosessuali, e richiamando l'art. 3, par. I della Convenzione dei diritti del fanciullo di New York, in base al quale il canone da tenere in maggiore considerazione è costituito dal miglior interesse del minore, ha ritenuto discriminatoria, per violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 della CEDU, la legge austriaca che non consente l'adozione in tali casi, concessa invece alle coppie di fatto eterosessuali. I giudici austriaci, ha sostenuto la Corte di Strasburgo, non sono stati messi in grado di esaminare nel merito la domanda di adozione onde valutare se quanto chiesto corrispondesse o meno all'interesse effettivo del minore, dal momento che l'accoglimento della domanda era, comunque, giuridicamente impossibile. Il Governo non ha dimostrato, inoltre, ad avviso dei Giudici di Strasburgo, che la protezione della famiglia, intesa in senso tradizionale, e l'interesse del minore richiedono l'esclusione delle coppie dello stesso sesso dalla c.d. *second parent adoption*, cui hanno accesso le coppie di fatto eterosessuali. La motivazione della sentenza, si fonda, dunque, in parte, sulla discriminazione operata dalla legge austriaca tra coppie di fatto eterosessuali e omosessuali e, in parte, sulla necessità per il giudice di merito di motivare perché l'interesse superiore del minore non può, nel caso di specie, essere tutelato dalla coppia omosessuale.

Pertanto, se in Italia lo strumento dell'adozione in casi particolari può applicarsi alle coppie non unite in matrimonio, ferma un'accurata istruttoria relativa all'interesse superiore del minore, un limite fondato unicamente sull'orientamento sessuale senza alcuna motivazione che giustifichi oggettivamente tale diversità di trattamento, oltre ad essere non previsto dalla normativa, sarebbe una discriminazione, non consentita dal nostro ordinamento giuridico che viola la Costituzione (art. 3 Cost.) in uno con la Convenzione europea dei diritti umani di cui l'Italia è stata ideatrice/fautrice sin dalla sua originaria redazione (art. 117 Cost.).

Questo Collegio ritiene che il desiderio di avere dei figli, naturali o adottati, rientri nell'ambito del diritto alla vita familiare, nel "vivere liberamente la propria condizione di coppia" riconosciuto come diritto fondamentale, anzi ne sia una delle espressioni più rappresentative.

Pertanto, una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore ad essere adottato e l'adeguatezza dell'adottante a prendersene cura, un'interpretazione dell'art. 44, co. 1, lett. d) della Legge n. 184/1983 che escludesse l'adozione per le coppie omosessuali solo in ragione della

omosessualità, al tempo stesso riconoscendo la possibilità di ricorrere a tale istituto alle coppie di fatto eterosessuali, sarebbe un'interpretazione non conforme al dettato costituzionale in quanto lesiva del già richiamato principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela dei diritti fondamentali (art. 2 Cost.), fra cui la Corte Costituzionale annovera quello delle unioni omosessuali a vivere liberamente la propria condizione di coppia.

Inoltre, la lettura dell'art. 44, co. 1, lett. d) che escludesse dalla possibilità di ricorrere all'istituto dell'adozione in casi particolari alle coppie di fatto omosessuali a motivo di tale orientamento sessuale si porrebbe in contrasto anche con l'art. 14 in combinato disposto all'art. 8 della CEDU.

Ed infatti, come chiarito dai giudici costituzionali (cfr. le cosiddette sentenze gemelle n. 348 e n. 349/2007; sentenza n. 317/2009), l'art. 117, primo comma, della Costituzione opera come "rinvio mobile" alle disposizioni della CEDU nell'interpretazione che ne dà la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, acquistando così titolo di fonti interposte che vanno ad integrare il parametro costituzionale di riferimento.

Spetta, quindi, al giudice ordinario il compito di operare anche una "interpretazione convenzionalmente orientata" delle norme nazionali, pur nel rispetto dei principi costituzionali che, come ha confermato anche recentemente la Corte Costituzionale (sentenza n. 149/2015), rimangono in ogni caso prevalenti. Questo Collegio, quindi, nel decidere, è tenuto ad orientarsi in conformità alle pronunce convenzionali, osservando nel contempo i preminenti principi costituzionali interni.

In questo senso, quindi, appaiono significative le indicazioni provenienti dal sistema sia interno che sovranazionale. Fra queste, nel caso di specie, deve esser dato rilievo alle questioni connesse all'evoluzione socio-giuridica della famiglia e all'emergere di nuovi modelli di vita familiare, considerati ormai formazioni sociali giuridicamente rilevanti. L'evoluzione in corso coinvolge naturalmente anche l'Italia ed il sistema interno e, nel caso di specie, questo Collegio è chiamato a tutelare i nuovi modelli familiari socialmente e giuridicamente rilevanti attraverso gli istituti in vigore, di cui già dispone.

Emerge così un quadro chiaro nel quale non solo trova conferma l'idea pluralistica dei modelli familiari, ma anche una concezione funzionale della famiglia che pone attenzione al rapporto prima ancora che all'atto. L'esistenza di rapporti familiari già consolidati, la presenza di vincoli e legami affettivi, umani e solidali, la comunità di vita materiale e spirituale depongono a favore della rilevanza giuridica, anche ai fini dell'adozione, di ogni modello familiare, ove si accerti che esso sia luogo di sviluppo e promozione della personalità del minore, il cui superiore interesse deve sempre prevalere.

In questo senso si condivide quanto espresso in altre sentenze dai giudici di merito: *“Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partner ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono essere legati fra loro, il piano del legame fra i genitori e quello fra genitore-figli: l’interesse del minore pone, in primis, un vincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto, nella specie validamente costituito fra la co-madre e un figlio”* (cfr. Corte d’Appello di Torino, Sezione famiglia 29 ottobre 2014).

Quanto alla richiesta avanzata dal P.M.M. di acquisire in via preliminare la copia integrale dell’atto di nascita di ██████████, nato a ██████████ (Canada) il ██████████, questa deve ritenersi non rilevante nella fattispecie oggetto del presente giudizio in quanto nel certificato di nascita il minore è indicato come figlio di ██████████ non ravvisandosi pertanto la possibilità di promuovere l’azione prevista dall’art 95. del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 per violazione dell’ordine pubblico internazionale.

Ad ogni modo, in questa sede si osserva che in tema di divieto di registrazione dell’atto di nascita da parte di coppie che sono ricorse alla pratica della cosiddetta maternità surrogata all’estero ed in particolare sul concetto di ordine pubblico internazionale è intervenuta in più casi, anche molto recenti, sia la giurisprudenza interna (oltre alla sentenza della Corte di Cass., sez. I, 11 novembre 2014 n. 24001 indicata dal P.M.M., la Corte d’Appello di Milano con la sentenza del 16 ottobre 2015) sia quella sovranazionale della Corte EDU.

Nella sentenza *Paradiso e Campanelli c. Italia* del 27 gennaio 2015 e soprattutto nelle sentenze gemelle *Menesson c. Francia* e *Labassee c. Francia* del 26 giugno 2014 la Corte ribadisce alcuni principi fondamentali. In particolare, il concetto di ordine pubblico secondo i giudici di Strasburgo trova un limite nella prevalenza dell’interesse superiore del minore, indipendentemente dalla sussistenza di una relazione genitoriale genetica o di altro genere. La Corte EDU ha ribadito che deve essere lasciato agli Stati un ampio margine di apprezzamento nel prendere decisioni relative alla maternità surrogata, in considerazione delle difficili questioni etiche che la stessa implica, tenuto conto anche della mancanza di una legislazione omogenea in Europa. Tuttavia, tale margine di discrezionalità è ristretto quando si tratta di un rapporto di parentela che coinvolge un aspetto fondamentale dell’identità degli individui.

I Giudici di Strasburgo, quindi, antepongono ad ogni valutazione circa l’eventuale liceità del ricorso a metodi alternativi di procreazione, praticati all’estero da cittadini di Paesi che non consentono di avvalersi di simili tecniche, la necessità di salvaguardare il primario interesse del minore a definire la propria identità come essere umano, compreso il proprio status di figlio o di figlia di una coppia

di genitori omosessuali. Espressione questa del più ampio principio costituito dal rispetto per la vita privata imposto dalla Convenzione. La Corte ha osservato, infatti, che i bambini generati con ricorso alla maternità surrogata sono soggetti ad uno stato di assoluta incertezza giuridica, ove il loro Stato di appartenenza non riconosca la loro identità al suo interno, privandoli ingiustificatamente della figura genitoriale di riferimento e mettendoli nella condizione di fornire una duplice rappresentazione di sé, valida in un caso solo socialmente e nell'altro solo legalmente. In conclusione, il Collegio ritiene che l'art. 44, co. 1, lett. d) consente al ricorrente di adottare il minore ██████████ purché, in fatto, l'adozione risponda al preminente interesse del minore.

Applicazione dei principi di diritto al caso di specie.

Osserva il Collegio, in via preliminare, che, alla luce delle motivazioni svolte, sarebbe illegittimo respingere la domanda sottoposta dal ██████████ all'esame di questo Tribunale solo ed esclusivamente a motivo del suo orientamento sessuale, in aperto contrasto con la lettera e la ratio della norma, nonché con i principi costituzionali e i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU. Fermo restando che, come sottolineato dalla Corte di Strasburgo, la possibilità di introdurre o meno il matrimonio per le coppie omosessuali, così come la decisione di ammetterle alla domanda di adozione, costituisce una scelta dei legislatori nazionali dei singoli Paesi. Né si può ritenere che quanto affermato dalla Corte EDU possa entrare in conflitto con quanto analogamente confermato dalla Corte Costituzionale. Si può dire, invece, che vi è una "perfetta sintonia" tra la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la nostra Carta costituzionale, in quanto entrambe tutelano i diritti inviolabili delle persone come singoli e nelle formazioni sociali alle quali appartengono, riconoscono il diritto fondamentale delle coppie omosessuali a vivere liberamente la propria unione, vietano discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e tutelano il superiore interesse del fanciullo. D'altronde proprio il fatto che sia attualmente all'esame del Parlamento una legge che intende disciplinare in modo specifico le unioni di fatto etero e omosessuali ed il diritto all'adozione evidenzia che nessun contrasto si pone con i principi del nostro ordinamento giuridico e quanto previsto dalla Convenzione europea.

Nel caso di specie, non si può non tenere conto delle situazioni di fatto che sono da tempo esistenti e cristallizzate: ██████████ è nato e cresciuto con il ricorrente ed il suo compagno, suo padre biologico, instaurando con loro un legame inscindibile che, a prescindere da qualsiasi "classificazione giuridica", nulla ha di diverso rispetto a un vero e proprio vincolo genitoriale. Negare a questo bambino, a ██████████ i diritti e i vantaggi che derivano da questo rapporto costituirebbe certamente una scelta non corrispondente all'interesse del minore, che dovrebbe vivere

cl

una doppia rappresentazione di sé, una giuridica e una sociale, motivo di sicuro pregiudizio per la sua identità. Proprio la tutela dell'interesse del minore, come indicato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea del Diritto dell'Uomo, richiede sempre la valutazione del caso in concreto, in quanto riconoscere il diritto alla genitorialità della coppia non ha come conseguenza automatica il riconoscimento del diritto ad adottare. Si è chiaramente sottolineato che l'adozione impone in ogni caso un'indagine accurata, che solo se completamente positiva e rassicurante consente la pronuncia della invocata adozione, intesa a tutelare e garantire l'interesse superiore di un determinato minore. Occorre qui, dunque, considerare che i due uomini hanno utilizzato tutti gli strumenti giuridici a loro disposizione per ufficializzare la forza e la stabilità del loro progetto di vita, dal matrimonio celebrato in Canada e poi in Spagna alla iscrizione nel Registro delle Unioni Civili, unico strumento previsto in Italia.

Sotto il profilo economico-assistenziale, il ricorrente e il [REDACTED] hanno costituito garanzie a favore e a tutela del minore, sottoscrivendo testamenti e creando libretti di risparmio in favore di [REDACTED]. Il ricorrente esercita la professione di [REDACTED] ed ha dimostrato di avere un reddito sufficiente e sostenere, in collaborazione con il convivente [REDACTED], i bisogni dell'adottando.

E non ultimo vanno considerate le valutazioni estremamente positive che la psicologa e l'assistente sociale hanno espresso nella relazione cui si è fatto sinteticamente riferimento. Da questo è emerso che [REDACTED] è apparso sereno, unito da un profondo legame affettivo ad entrambi i Sigg. [REDACTED] e [REDACTED], e assolutamente ben inserito nell'ambiente scolastico e familiare che lo circonda, ove tra l'altro, grazie anche alla presenza costante dei nonni e della zia, può conoscere i diversi modelli di famiglia, non restando così in alcun modo isolato e/o pregiudicato a livello emotivo.

La volontà del [REDACTED] nell'acconsentire all'adozione del figlio da parte del ricorrente [REDACTED] è chiaramente espressa nell'interesse superiore del minore. La sua volontà di formare una famiglia con il ricorrente anche sotto il profilo giuridico è unicamente espressa per garantire maggior tutela al piccolo [REDACTED] affinché il bambino possa avere due figure di riferimento legittimate entrambe giuridicamente ad agire nel suo interesse.

Peraltro, i giudici onorari, che hanno partecipato alla decisione, ritengono che il benessere psicosociale dei membri dei gruppi familiari non sia tanto legato alla forma che il gruppo assume, quanto alla qualità dei processi e delle dinamiche relazionali che si attualizzano al suo interno. In altri termini, non sono né il numero né il genere dei genitori a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano.

Cl

In particolare, hanno messo in evidenza come ciò che è importante per il benessere psicofisico dei bambini è la qualità dell'ambiente familiare che i genitori forniscono loro, indipendentemente dal fatto che essi siano dello stesso sesso o che abbiano lo stesso orientamento.

Il Collegio ritiene, infine, che la normativa deve poter essere interpretata alla luce delle emergenze sociali che instano per il riconoscimento di nuove forme di genitorialità, nell'attesa che il Legislatore adotti una disciplina maggiormente tutelante per i nuovi modelli familiari. E nel caso di specie l'interpretazione della norma è nel senso di essere applicabile a tali nuove forme di genitorialità, senza forzatura alcuna.

Gli elementi sui quali il Collegio ha posto la sua attenzione, nella convinzione che può, non essendovi alcun divieto nella legge in vigore, e deve aderire a questa interpretazione, sono il benessere e la tutela di un sano sviluppo psicologico del piccolo [REDACTED]. Appare qui opportuno richiamare ancora una volta la già citata sentenza della Corte di Cassazione n. 601/2013 in cui il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso contro l'affidamento esclusivo di una minore alla madre convivente con una donna cui era legata da una relazione omosessuale, ritenendo che *"alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino..."*.

In conclusione il Collegio ritiene che il ricorso proposto dal ricorrente deve essere accolto in quanto ne sussistono tutti i presupposti di diritto e di fatto, atteso che risponde all'interesse del minore essere adottato dal ricorrente, il quale risulta costituire per [REDACTED] un riferimento stabile e significativo e che il padre del bambino ha espresso il suo pieno consenso a tal fine. Per l'effetto, l'adottando aggiungerà il cognome dell'adottante al proprio cognome di origine, così come richiesto dal [REDACTED] e dal [REDACTED].

P.Q.M.

Su difforme parere P.M.M.

Letto l'art. art. 44, lettera d), della Legge n. 184/1983 come modificato dalla Legge n. 149/2001;

DICHIARA

farsi luogo all'adozione di [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] da parte di [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] che il minore [REDACTED] aggiunga il cognome dell'adottante al proprio e si denomini [REDACTED].

ORDINA

la comunicazione per esteso al P.M.M. in sede, al ricorrente [REDACTED], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sara Menichetti in Roma alla via Tibullo n. 10, al padre del minore [REDACTED], residente in [REDACTED], a mezzo fax al del Municipio [REDACTED] una volta divenuta esecutiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di [REDACTED] per la trascrizione di rito.

Così deciso in Roma il [REDACTED]

La Presidente
Carmela Cavallo



M. [REDACTED] [REDACTED]
Proposizione [REDACTED] [REDACTED]
oggi [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

RA REPUBBLICA MINOR.
[REDACTED]
PROF. N. [REDACTED]